MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Art. 1

Per assicurare l'approvvigionamento idrico delle zone servite da l'acquedotto pugliese in relazione ai danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede:

a) alla realizzazione delle opere occorrenti per la sistemazione definitiva, anche mediante collegamenti sostitutivi, del tratto del canale principale in galleria dell'acquedotto pugliese dalle sorgenti di Capo Sele a Calitri, nonche' all'eventuale collegamento di pozzi e sorgenti con l'acquedotto predetto;

b) alla esecuzione degli interventi di ripristino e di consolidamento della galleria danneggiata dagli aventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) alla adozione di qualsiasi altro intervento diretto a garantire la continuita' dell'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese. Per l'attuazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in conformita' alle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Versione in vigore dal 29 aprile 1982, non più in vigore dal 27 giugno 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-garantire-l-approvvigionamento-idrico-alle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it